

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE/COMMISSARIO

N. 01 DEL 19.01 2024

Il giorno **diciannove** del mese di **gennaio** dell'anno **2024**

L'arch. Francesco Maisto, Presidente/Commissario di questo Ente, giusta D.G.R.C. n. 504 del 22 ottobre 2019, assistito dal dott. Massimo D'Antonio, quale Responsabile Amministrativo, e dalla sig.ra Rita Cappiello, che svolge in questa sede le funzioni di Segretaria, ha adottato la seguente Deliberazione:

OGGETTO: Protocollo di Intesa (PdI) tra Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli - *Adozione schema.*

IL PRESIDENTE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa e contabile, resa dal Responsabile Amministrativo e riportata a tergo:

1



PREMESSO CHE

- a. la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle Aree Protette” stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle Aree Naturali Protette Regionali;
- b. la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 “Istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania” definisce i principi e le norme per l’istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
- c. con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003, è istituito ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei (di seguito denominato, per brevità, “Ente Parco”), con la definizione della sua perimetrazione e zonizzazione e approvazione delle Norme di salvaguardia. Tale Ente Parco è dotato di personalità di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza della Regione Campania;
- d. con D.G.R.C. n. 504 del 22 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 33/93, è nominato quale Presidente/Commissario dell’Ente Parco l’arch. Francesco Maisto;
- e. nelle more della nomina del Direttore, con D.G.R.C. n. 84 del 22.06.2020, il funzionario dott. Massimo D’Antonio è nominato Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco;
- f. con Deliberazione n. 18 del 03.09.2021, il Presidente/Commissario stabiliva che la competenza in materia di gestione dei capitoli di bilancio dell’Ente è affidata al Responsabile Amministrativo, il quale provvede in autonomia, tramite proprie determinazioni, alla stipula dei contratti, all’affidamento degli incarichi, all’assunzione degli impegni di spesa e ai relativi mandati di liquidazione, in conformità a quanto prevede la legge e le normative in materia di gestione della Regione Campania;
- g. con delibera di Giunta Regionale n. 135 del 22.03.2022 è approvato il nuovo Statuto dell’Ente Parco;

TENUTO CONTO dei colloqui intercorsi tra il Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco con la dott. ssa dott.ssa Sandra Hochscheid quale Responsabile interna del progetto LIFE21-NAT-IT-LIFE TURTLENEST “*Caretta caretta* per conto della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, con sede legale in con sede in Napoli, alla Villa Comunale, C.A.P. 80121, C.F. e P. IVA 04894530635, i quali hanno convenuto di voler intraprendere, sentiti i rispettivi presidenti, un percorso condiviso per iniziative tese alla promozione e alla tutela del patrimonio faunistico dei Campi Flegrei.

2

RITENUTO che la documentazione trasmessa dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn e acquisita agli atti dell’Ente Parco sia esaustiva per intraprendere un proficuo rapporto di collaborazione tra le parti.

TENUTO CONTO

- a. del comma h), punto 2, dell’art. 2, “Obiettivi”, dello Statuto originario dell’Ente Parco – pubblicato sul B.U.R.C., n. 21 del 16 aprile 2007 – il quale attesta che l’Ente Parco in particolare promuove: “l’attivazione di procedure ordinarie di consultazione e di concertazione atte a favorire la realizzazione di idonee forme associative e/o consorziali tra Enti pubblici e/o tra soggetti privati presenti sul territorio del Parco [omissis...]”;
- b. del comma 1, art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento), legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, il quale attesta che: “[... omissis] l’amministrazione precedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.”.

VISTA

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette.
- le Linee guida redatte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- lo Statuto dell’Ente Parco,

- lo schema di Accordo di Collaborazione che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

La premessa narrativa si intende qui integralmente riportata e confermata;

1. **DI ADOTTARE ED APPROVARE** l'allegato schema di Protocollo di Intesa (PdI) per iniziative promozionali congiunte tra Ente Parco e Stazione Zoologica Anton Dohrn - Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, con sede legale in con sede in Napoli, alla Villa Comunale, C.A.P. 80121, C.F. e P. IVA 04894530635, nella persona del Presidente **Prof. Christopher Bowler**, nato a Matlock (Regno Unito) il 23 febbraio 1965, in qualità di legale rappresentante dell'Istituto suddetto, tese alla realizzazione di interventi di valorizzazione e tutela integrata del patrimonio naturalistico e faunistico dei Campi Flegrei;
2. **DI AUTORIZZARE** alla firma del predetto PdI il Presidente dell'Ente Parco e di procedere alla sottoscrizione del medesimo atto tra le parti;
3. **DI ASSEGNARE** al dott. Massimo D'Antonio la funzione di RUP, compiti di Coordinamento, vigilanza e controllo sulle iniziative in atto;
4. **DI TRASMETTERE**, per i consequenziali adempimenti, il presente Provvedimento al competente Ufficio della Regione Campania, quale Organo Vigilante;
5. **DI TRASMETTERE**, per opportuna conoscenza, il presente Provvedimento alla Comunità dell'Ente;
6. **DI PUBBLICARE** il presente Provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e in Amministrazione Trasparente > Sez. Provvedimenti > Provvedimenti organi di indirizzo politico > 2024;
7. **DI RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile.

3

Bacoli (NA), lì, 19.01.2024

Il Responsabile Amministrativo
dott. Massimo D'Antonio



Il Presidente/Commissario
arch. Francesco MAISTO





Attestazione ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii

Il sottoscritto dott. Massimo D'Antonio, nella qualità di Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco, nel certificare l'avvenuta pubblicazione della deliberazione n. **01** del **19.01.2024** ai sensi del comma 3, art. 16, nell'Albo Pretorio e nella sez. "Provvedimenti organi di indirizzo politico", ne esprime Parere favorevole per la Regolarità amministrativa.

Bacoli (NA), lì, 19.01.2024

Il Responsabile Amministrativo
DOTT. MASSIMO D'ANTONIO

La Segretaria
RITA CAPPIELLO

Il Presidente/Commissario
ARCH. FRANCESCO MAISTO





AFFISSIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata dal Responsabile Amministrativo all'Albo pretorio on line e affissa presso la sede dell'Ente Parco, in via piazza G. Rossini, Bacoli (Na), il giorno **19.01.2024** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Bacoli (NA), lì, 19.01.2024

Il Responsabile Amministrativo
DOTT. MASSIMO D'ANTONIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **19.01.2024**

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (D.lgs. art. 134 comma 4°);
- Essendo stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Bacoli (NA), lì, 19.01.2024

La presente deliberazione è stata inviata:
alla Comunità dell'Ente in data **19.01.2024**

Il presente atto, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente in data **19.01.2024**

- senza opposizioni.
- con opposizioni



La Segretaria
RITA CAPPIELLO

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN, Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine (di seguito nominata, per brevità, SZN) con sede in Napoli, alla Villa Comunale, C.A.P. 80121, C.F. e P. IVA 04894530635, nella persona del Presidente *Prof. Christopher Bowler*, nato a Matlock (Regno Unito) il 23 febbraio 1965, in qualità di legale rappresentante,

e

ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI, con sede in Bacoli (Na), alla Piazza Gioacchino Rossini – Parco Borbonico del Fusaro, Cod. Fis. 96019470630 d’ora in avanti chiamato, per brevità, “Ente Parco”, nella persona del legale rappresentante *arch. Francesco Maisto*, quale Presidente/Commissario dell’Ente,

di seguito congiuntamente denominate “le Parti”

PREMESSO CHE

la SZN:

- è Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi del D.P.R. 5 agosto 1991, disciplinata e dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla L. 20 novembre 1982, n. 886 e vigilata dal Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente;
- svolge, promuove e coordina attività di ricerca nel campo delle scienze del mare con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze, anche attraverso accordi e convenzioni con le università e con altri soggetti sia pubblici che privati;
- promuove attività di diffusione della cultura scientifica sul tema della biologia marina a livello internazionale
- collabora con le Regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere, attraverso iniziative congiunte di ricerca, di divulgazione e di formazione scientifica, lo sviluppo sostenibile delle specifiche realtà produttive del territorio;

L’Ente Parco ai sensi del comma 2, lettera a), art. 2 dello Statuto originario prevede:

“la conservazione di specie animali o vegetali terrestri e marine, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geopaleontologiche e geofisiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di ambienti lacustri e marini, di processi naturali, di equilibri ecologici”.

CONSIDERATO CHE

la SZN conduce, attraverso il Gruppo Ricerche Tartarughe Marine, un progetto denominato “Azioni per la conservazione delle tartarughe marine nel Mediterraneo” autorizzato in deroga al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

La legge regionale n.7 del 26 aprile 2023 “*Rete regionale per la conservazione e il monitoraggio delle tartarughe marine e dei cetacei della Regione Campania*” individua la SZN quale centro di riferimento per attività di soccorso e di recupero delle tartarughe marine e dei cetacei nonché centro di coordinamento regionale per il monitoraggio delle nidificazioni di tartaruga marina.

La Commissione Europea ha concesso sostegno finanziario al Progetto LIFE21-NAT-IT-LIFE TURTLENEST “*Caretta caretta**, nesting range expansion under climate warming: urgent actions to mitigate threats at emerging nesting sites in the Western Mediterranean” (2023-2028), coordinato da LEGAMBIENTE Onlus, con la partecipazione in qualità di Beneficiari Associati, di SZN, ISPRA, Università La Sapienza, Università di Barcellona, Fondazione Universitaria Balmes, ARPAT, CESTMED, ENCI, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Lazio e Regione Basilicata;

L'obiettivo di TURTLENEST è migliorare lo stato di conservazione della tartaruga marina comune, specie di interesse prioritario per la Comunità Europea, implementando una serie di azioni per la tutela dei nuovi siti di nidificazione in Italia, Francia e Spagna e sensibilizzando le diverse categorie portatrici di interesse; SZN è il Coordinatore Scientifico del Progetto oltre che il Responsabile dei Work Package 4 "Azioni di Conservazione" e 7 "Monitoraggio e valutazione" e ha in particolare la responsabilità dei seguenti task:

- Attività di disseminazione
- Coordinamento attività di pattugliamento delle spiagge per il censimento delle nidificazioni;
- Monitoraggio e protezione dei nidi e dei neonati;
- Interventi di conservazione ex-situ: nursery e marcatura satellitare dei giovani allevati;
- Interventi pilota per la riduzione dell'impatto antropico nei siti di nidificazione regolare;
- Elaborazione linee guida per la gestione e la protezione dei nuovi siti di nidificazione nel contesto del cambiamento climatico
- Replicabilità dell'approccio multidisciplinare
- Sfruttamento dei risultati progettuali
- Valutazione dell'impatto delle azioni di conservazioni

L'Ente Parco riconosce l'importanza di proteggere la tartaruga marina e i nuovi siti di nidificazione, valorizzando questa risorsa nell'ambito di una strategia di sviluppo del territorio che coniughi le esigenze di tutela delle risorse naturali con la realizzazione di attività economiche sostenibili e rispettose degli equilibri ambientali.

L'Ente Parco condivide l'obiettivo del Progetto TURTLENEST.

L'Ente Parco ha supportato nelle precedenti stagioni riproduttive l'attività di monitoraggio delle nidificazioni condotte e coordinate dal Gruppo Ricerche Tartarughe Marine della SZN.

tanto premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2 - Finalità e obiettivi

Con la presente intesa le Parti intendono disciplinare il rapporto di collaborazione finalizzato allo sviluppo di attività di comune interesse per la ricerca sulle tartarughe marine, il monitoraggio e la tutela dei nidi, la mitigazione degli impatti antropici, la promozione e diffusione della cultura scientifica sul tema della tutela delle tartarughe marine e della conservazione degli ecosistemi marini e costieri in generale.

Art. 3 - Oggetto dell'Intesa

Le Parti concordano e si impegnano a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente Art. 2. In particolare, la SZN, attraverso il Gruppo Ricerche Tartarughe Marine, nell'ambito del progetto LIFE TURTLENEST, si impegna a:

- coordinare il pattugliamento delle spiagge per il censimento delle nidificazioni di tartaruga marina e l'individuazione dei siti di maggiore interesse conservazionistico, in collaborazione con le associazioni ambientaliste operanti sul territorio;
- effettuare tutte le attività che richiedono autorizzazione specifica del MASE, incluse quindi la verifica dell'effettiva deposizione, la messa in sicurezza del nido, il trasloco delle uova in caso di necessità, il monitoraggio delle condizioni ambientali durante lo sviluppo embrionale, l'assistenza alla schiusa e la mitigazione degli eventuali disturbi antropici, la manipolazione dei neonati per l'acquisizione dei dati scientifici e l'ispezione finale del nido;
- fornire tutte le attrezzature tecniche, gli strumenti scientifici nonché i materiali necessari per le suddette attività.



- svolgere interventi di conservazione ex-situ incluso l'allevamento dei neonati (headstarting) presso la nursery del centro di recupero SZN, l'incubazione artificiale di eventuali nidi tardivi, la riabilitazione dei neonati spiaggiati vivi e debilitati;
- formare gli operatori balneari sulle buone pratiche di gestione del litorale e la mitigazione degli impatti antropici sulla nidificazione della tartaruga marina.
- concordare con l'Ente Parco un programma di attività di carattere scientifico, culturale e formativo inerenti la tutela delle tartarughe marine e della biodiversità marina in generale;
- curare la formazione del personale tecnico e volontario impegnato nel monitoraggio delle spiagge per il censimento e la tutela della tartaruga marina e degli operatori balneari.

Dal canto suo, l'Ente Parco si impegna a:

- fornire supporto logistico e/o organizzativo per le attività e i programmi oggetto dell'intesa e quelli successivamente concordati, attraverso specifiche Convenzioni Operative di cui al successivo ART. 4, in particolare per quanto concerne:
 - accesso all'area del Parco per i mezzi e le persone impiegati nelle suddette attività resi opportunamente riconoscibili e preventivamente comunicati all'Amministrazione del Parco,
 - l'assistenza tecnica ed amministrativa per la realizzazione degli interventi pilota di mitigazione degli impatti antropici nei siti di maggiore interesse conservazionistico e per l'installazione dei presidi h24 per l'assistenza alla schiusa dei nidi, laddove questi ultimi dovessero risultare necessari;
 - l'organizzazione delle attività di carattere scientifico, culturale e formativo inerenti la tutela delle tartarughe marine e della biodiversità marina in generale;
- promuovere, in stretta collaborazione con il Gruppo Ricerche Tartarughe Marine della SZN, l'adozione delle buone pratiche per la corretta fruizione e gestione degli habitat naturali nel sistema spiaggia con particolare riferimento al miglioramento dell'idoneità del sito per la nidificazione delle tartarughe marine;
- tutelare i siti di particolare interesse conservazionistico per la nidificazione delle tartarughe marine eventualmente identificati sul litorale del Parco Regionale dei Campi Flegrei nel corso del progetto TURTLENEST.

Art. 4 - Ulteriori attività

Le modalità di attuazione della collaborazione oggetto del presente Protocollo d'Intesa saranno definite attraverso singole convenzioni operative che dovranno riportare:

- gli obiettivi da perseguire;
- le attività da porre in essere;
- le modalità, la tempistica e le fasi di attuazione per l'attuazione delle specifiche attività previste;
- i risultati attesi;
- il responsabile e i soggetti partecipanti alle attività;
- gli eventuali oneri economici e finanziari connessi alle attività previste.

Le Convenzioni Operative saranno di volta in volta sottoposte alla valutazione ed all'approvazione delle Parti con specifico provvedimento da parte degli organi competenti.

Art. 5 - Attuazione e monitoraggio

Per l'attuazione della presente intesa, le Parti operano in modo coordinato, designando un Responsabile scientifico all'interno della propria struttura, nella persona di:

per la SZN: dott.ssa Sandra Hochscheid

per l'Ente Parco: dott. Massimo D'Antonio.

I Responsabili avranno il compito di concordare le modalità per l'implementazione delle azioni di cui all'art. 3 e di predisporre le convenzioni operative di cui all'art 4.

Le Parti s'impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione nei nominativi dei propri responsabili.

Art. 6 - Risorse

La SZN e l'Ente Parco realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo e non di ruolo che verranno a ciò destinati, nonché alle proprie dotazioni strumentali ed economiche.

Le Parti metteranno a disposizione proprio personale in relazione alle singole iniziative che saranno attivate. In ogni caso, ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici, pur restando a carico degli Enti di provenienza i rimanenti obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.

Art. 7 - Collaborazioni esterne

Per la realizzazione delle iniziative di cui all'ART. 3 e 4, le Parti d'intesa potranno avvalersi della partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati.

Art. 8 - Riservatezza

In sede di attuazione delle attività oggetto del presente protocollo, le Parti definiscono d'intesa i casi in cui i dati e la documentazione prodotta dovrà essere sottoposta all'obbligo di riservatezza.

Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per le Parti in considerazione del ruolo istituzionale spettante ad ognuna.

Fatta salva la normativa vigente in materia, in mancanza di esplicita disposizione che imponga il rispetto dell'obbligo di riservatezza, la documentazione prodotta o trasmessa in esecuzione delle attività oggetto del presente atto non sarà considerata riservata.

Art. 9 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra parte (incluse abbreviazioni), se non previa autorizzazione.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti s'impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività a valle del presente Protocollo d'Intesa, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel Regolamento UE 2016/679 e nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 11 - Decorrenza e sottoscrizione del Protocollo

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle Parti, avrà durata quinquennale rinnovabile previo accordo scritto tra le parti.

Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo previa comunicazione scritta con preavviso di almeno 6 mesi.

Il presente protocollo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005. Esso è soggetto all'imposta di bollo che verrà assolta, in modo virtuale, dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn (autorizzazione n. 0072153 del 04/05/2017).

Art. 12 - Modifiche all'Intesa

Qualsivoglia modifica alla presente intesa dovrà essere concordata, rivestire necessariamente la forma scritta, ed essere controfirmata da persone munite di adeguati poteri di rappresentanza delle parti in questione.

Art. 13 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o applicazione della presente convenzione.

Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Napoli



**ENTE PARCO
REGIONALE DEI
CAMPI FLEGREI**



ART. 14 - Comunicazioni

Tutte le informazioni e le comunicazioni richieste dal presente protocollo saranno trasmesse ai seguenti indirizzi delle Parti:

per la SZN: Villa Comunale - 80121 – Napoli, pec: ufficio.protocollo@cert.szn.it ;

per l'Ente Parco: parcocampiflegrei@pec.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Stazione Zoologica Anton Dohrn

Il Legale Rappresentante
Prof. Silvestro Greco

Per l'Ente Parco

Il Presidente/Commissario
Arch. Francesco Maisto
